



TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione Unica Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Spoleto, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del giorno 15 maggio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 3/2016 tra

~~XXX~~ **S R.L.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

Rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Cruciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Todi, fraz. Pian di Porto, voc. Bodoglie, n. 150/A, giusta delega in atti;

Attore

CONTRO

SIG. Z

Rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio A. François del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Firenze, via Jacopo Nardi, n. 2, giusta delega in atti

Convenuto

CONTRO

SOCIETA' Y in persona del legale rappresentante *p.t.*

Convenuto contumace

Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15 maggio 2018, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Lupini s.r.l. si è rivolta al Tribunale di Spoleto onde ottenere, in contraddittorio con il sig. **Z** e con la società **Y**, la condanna di entrambi i convenuti al pagamento della



complessiva somma di € 23.195,1, dovuta a titolo di residuo saldo del credito maturato dalla società attrice per le prestazioni dalla stessa eseguite.

Deduce, in particolare, l'attrice che il sig. **Z** avrebbe conferito alla società Lupini s.r.l. l'incarico di eseguire lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 19 luglio 2014 e successivamente integrato in data 21 luglio 2014 ed aventi ad oggetto i lavori di scotico, compattazione ed imbrecciamento in un terreno sito in Massa Martana, ove avrebbe dovuto tenersi la manifestazione musicale denominata Umbria Rock 2014.

Deduce, ancora, che solo al momento della sottoscrizione del contratto il sig. **Z** avrebbe chiesto che venisse indicato quale committente la società **Y** dichiarando, a fronte delle perplessità manifestate dalla attrice, di far parte della struttura societaria e che di questa era referente oltre che organizzatore unico dell'evento musicale.

Rappresenta pertanto che gli accordi tra le parti avrebbero previsto una "... sorta di responsabilità solidale tra società **Y** ed il sig. **Z** in ordine al pagamento del corrispettivo per il lavoro da eseguire...".

1.1. Deduce, dunque, di aver emesso per l'esecuzione dei lavori le fatture n. 78/A del 19 luglio 2014 dell'importo di € 17.385,00 e la n. 80/A del 23 luglio 2014 per l'importo di € 12.810,00, intestate alla società **Y** e che tale società ha corrisposto unicamente la somma di € 7.000,00 rimanendo debitrice dell'importo qui richiesto.

Da qui la richiesta di condanna rivolta non solo nei confronti della società ma anche, "... in forza delle obbligazioni personalmente assunte dal sig. **Z** nei confronti di **XXX** s.r.l. ..." di quest'ultimo, rappresentando di aver emesso una nota di credito n. 50/A per il residuo importo ancora dovuto per le fatture prima indicate ed una nuova fattura n. 51/A del 17 luglio 2015, intestato al solo sig. **Z**.

1.2. Rimasta contumace la società **Y** si è costituito il sig. **Z**, il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che il contratto è stato concluso nella qualità di legale rappresentante della società **Y** e di non aver assunto alcuna obbligazione personale.

Ha, ancora, dedotto che la società Ltd sono equiparate, quanto a regime patrimoniale, alle società aventi autonomia patrimoniale perfetta, e che dunque rispondono unicamente con il proprio patrimonio.

1.3. La causa è stata trattata con lo scambio delle note di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. in cui la parte convenuta ha altresì paventato la nullità dell'atto introduttivo non essendo chiaro quale sia il titolo di garanzia in forza del quale il convenuto si sarebbe obbligato.

Quindi, compiuti gli atti istruttori ritenuti necessari, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, espletato tale incumbente, è stata trattenuta in decisione.

2. La domanda è solo parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che si andrà dappresso sinteticamente ad esporre.



Anzitutto, è pacifica la conclusione di un contratto di appalto in data 19 luglio 2014, tra la società Lupini s.r.l. e la società ~~Y~~ che interveniva alla stipula in persona del sig. ~~Z~~, qualificato quale legale rappresentante; pacifica, altresì, la conclusione di una seconda scrittura integrativa in data 21 luglio 2014, intercorsa tra le stesse parti, ed in cui veniva affidata alla società ~~XXX~~ s.r.l. l'esecuzione anche della terza fase, prevista inizialmente come eventuale nella scrittura del 19 luglio 2014.

È documentalmente provato, poi, che la società ~~XXX~~ s.r.l. abbia emesso per l'esecuzione di tali lavori la fattura n. 78/A del 19 luglio 2014 e la fattura n. 80/A del 23 luglio 2014, entrambe intestate alla società ~~Y~~ per il complessivo importo di € 30.195,00 e che la stessa è stata onorata solo parzialmente dalla società Asha Music mediante la corresponsione, in data 30 luglio 2014, dell'importo di € 7.000,00.

Per vero, parte attrice ha versato in atti una ulteriore scrittura, sempre conclusa tra le stesse parti, e datata 29 luglio 2014, ma priva di sottoscrizioni, in relazione alle quali erano previste l'esecuzione di ulteriori lavori nonché la definizione di modalità di pagamento che prevedevano il versamento dell'importo di € 7.000,00 entro il 29 luglio 2014, un versamento di € 8.000,00 entro il 31 luglio, un pagamento sempre di € 8.000,00 entro il 4 agosto e il saldo di € 12.075,00 in occasione della rimozione post evento dello stabilizzato nelle aree imbrecciate.

Sicché, è più che ragionevole ritenere che il pagamento operato in data 30 luglio 2014 dell'importo di € 7.000,00 si riferisse proprio al pagamento di tale prima rata, siccome concordata in questa ulteriore scrittura, come del resto confermato dal fatto che nella medesima corrispondenza risulta il sollecito avente ad oggetto anche l'ulteriore rata non versata.

Giova, altresì, osservare che non è dato dubitare dell'esecuzione di tali lavori come chiaramente desumibile dalla mail del 6 agosto 2014 (riferibile al sig. ~~Z~~ e da questi, a prescindere ora dalle ragioni per cui lo stesso è stato evocato in giudizio, non disconosciuta) con cui il sig. ~~Z~~ ringrazia per il successo avuto dalla manifestazione Umbria Rock, dovendosi, pertanto, ritenere che la prestazione contrattualmente assunta sia stata correttamente eseguita; del resto, nella medesima mail, lo stesso ~~Z~~ rassicurava che i pagamenti per i servizi forniti sarebbero stati eseguiti nel termine di 30 giorni, preannunciando una nuova collaborazione anche per l'edizione 2015 della medesima manifestazione.

2.1. Le considerazioni che seguono, dunque, rendono evidente che la prestazione è stata regolarmente eseguita dalla società attrice e che pertanto la società ~~Y~~ debba essere condannata al pagamento dell'importo residuo.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempite e di allegare il fatto d'inadempimento, incombando poi al debitore convenuto di allargare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la



domanda di controparte (così per tutte, Cass. 15659 del 2011 *in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*”; plurime conf. Tra cui Cass. n. 3373/2010; Cass. 9351/2007; Cass. 1743/2007; Cass. 20073/2004).

Nel caso in esame, dunque, alcun dubbio può sussistere in ordine alla conclusione del contratto e, per le ragioni appena esposte, alla sua regolare esecuzione essendo documentate in atti non solo la corrispondenza attestante la fase, precontrattuale, dell'incontro di proposta ed accettazione, ma anche i solleciti di pagamento per le prestazioni eseguite e la lettera proprio del convenuto che rappresentava il termine entro cui il pagamento sarebbe avvenuto, ringraziando del contributo.

2.2. Vero aspetto problematico della controversia è il ruolo assunto dal sig. **E**, in relazione al quale la società attrice ha paventato l'assunzione di un impegno di garanzia in prima persona, la previsione di “...una sorta di responsabilità solidale...”, la sussistenza di “...obbligazioni personalmente assunte...”.

La domanda è infondata.

Va, per vero, precisato che non ricorrere, contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto alcuna ipotesi di nullità dell'atto.

Come noto, la nullità dell'atto di citazione per *petitum* omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015, Rv. 634607 – 01 ove la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese).

È altresì noto che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622362 – 01, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, ove la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ritenuta l'indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo



del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell'individuazione del *petitum*, alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario).

Nel caso in esame, parte attrice ha evocato la sussistenza di una obbligazione di garanzia, essendo evidentemente inconferente, al fine di argomentare la sussistenza della dedotta ipotesi di nullità, la circostanza che l'attrice non avrebbe specificato se si tratti di una normale fideiussione ovvero di un contratto autonomo di garanzia: trattasi, infatti, di forme distinte e diverse di responsabilità in cui la seconda ha un maggior grado di astrattezza ed autonomia rispetto all'obbligazione principale, di talché ove l'attrice avesse voluto affermare la sussistenza di tale specifica forma di garanzia, avrebbe dovuto specificamente allegarlo.

Cosa che, tuttavia, non è avvenuta, di talché deve ritenersi che la società ~~XXX~~ s.r.l. abbia invocato una normale ipotesi di garanzia per effetto della quale il sig. Bajaj dovrebbe rispondere personalmente.

L'insufficienza dell'allegazione al fine di provare l'esistenza di un obbligo di garanzia incide sulla valutazione di fondatezza nel merito della richiesta, non essendo dato comprendere in forza di quali elementi sarebbe sussistente l'obbligazione personale del convenuto.

Ed invero, il contratto è stato concluso dalla società ~~Y~~, che vi interveniva per il tramite del sig. ~~Z~~ quale legale rappresentante e sempre alla prima sono intestate le fatture emesse dalla società Lupini s.r.l. prima della nota di credito.

Né muta la circostanza che il sig. ~~Z~~ si sia presentato come referente unico per l'organizzazione dell'evento per conto della società o ancora che la società ~~XXX~~ s.r.l. (come altri soggetti commerciali) abbia intrattenuto rapporti unicamente con il sig. ~~Z~~, essendo tale circostanza del tutto compatibile con il fatto che il convenuto aveva il ruolo di legale rappresentante di una società avente, peraltro, sede in Singapore, di talché è del tutto ragionevole un suo intervento in prima persona, ma pur sempre in nome e per conto della società ~~Y~~.

Del pari, non conduce nel senso auspicato dall'attore la circostanza che il sig. ~~Z~~ abbia conferito l'incarico anche ad altre società: ciò del resto, è avvenuto secondo la medesima logica come desumibile dal fatto che, a fronte di rapporti intrattenuti sempre per il tramite del sig. ~~Z~~ anche la società Te ~~XXXX~~ s.r.l. abbia ricevuto il pagamento da parte della ~~SOCIETA~~ ~~Y~~ e che a questa abbiano emesso regolare fattura; del resto lo stesso teste sig. ~~Z~~ (cfr. verbale d'udienza del 23 giugno 2017) ha dichiarato che il sig. ~~Z~~ ha sottoscritto lavori per la manifestazione Umbria Rock 2014 sempre con la ~~SOCIETA~~ ~~Y~~ cui il sig. ~~Z~~ era legale rappresentante.

Il teste ha, infine, dichiarato di aver notato che il contratto era a nome della società ~~Y~~ ma di non aver comunque approfondito la questione dal momento che il rapporto veniva considerato come la



prosecuzione di una collaborazione che durava da anni con il sig. ~~Z~~ e di aver quindi concluso il contratto.

Contratto che, si ribadisce, è stato concluso a nome della società ~~Y~~ cui sono state indirizzate le fatture e da cui provengono i pagamenti.

Sicché, quand'anche in passato il sig. ~~Z~~ concludesse tali contratti personalmente, rimane il fatto che per l'anno 2014, tali contratti sono stati conclusi dalla società Asha Music e solo da questa è possibile pretendere il pagamento.

Infine, non conforta la tesi dell'attrice quanto dichiarato dal sig. ~~Z~~ (cfr. verbale d'udienza del 22.12.2017).

Il teste ha riferito del ruolo svolto dal sig. ~~Z~~ anche in relazione alla società Reference Laboratory s.r.l. di cui si è definito titolare.

Ha rappresentato che l'incarico gli venne conferito dal sig. ~~Z~~ ma di non ricordare se era indicata nel contratto anche la società ~~Y~~.

Ha, infine, riferito di aver ricevuto un assegno firmato dal sig. ~~Z~~ personalmente ma tornato insoluto e che le fatture furono "...emesse a nome del sig. ~~Z~~ ed altre mi pare fossero intestate ad ~~Y~~".

Orbene, a prescindere dal fatto che la sottoscrizione dell'assegno non dice necessariamente a nome di chi quell'assegno sia stato emesso e su quale conto lo stesso venga tratto, rimane il fatto che anche il teste ha riferito fatture intestate alla società odierna convenuta.

Sicché, tornando alla fattispecie in esame, il rapporto contrattuale è stato concluso tra la società ~~XXX~~ s.r.l. e la ~~Y~~ e che non vi è la prova dell'esistenza di alcuna obbligazione di garanzia assunta dal sig. ~~Z~~ personalmente.

3. La domanda nei confronti del sig. ~~Z~~ deve, dunque, essere rigettata mentre deve essere accolta la domanda nei confronti della società ~~Y~~.

Quanto alla regolamentazione delle spese, le stesse vengono regolamentate sulla base del principio di soccombenza tra la società ~~XXX~~ s.r.l. e la società ~~Y~~ di contro, stante l'indubbia peculiarità della fattispecie, derivante dai rapporti comunque effettivamente tenuti dal sig. ~~Z~~, espressamente definitosi quale legale rappresentante della ~~Y~~, stimasi equo disporre l'integrale compensazione delle spese tra la ~~XXX~~ s.r.l. ed il sig. ~~Z~~.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- **in accoglimento** della domanda attrice, condanna la società ~~XXX~~ in persona del legale rappresentante *p.t.* a corrispondere in favore della società ~~XXX~~ s.r.l. il complessivo importo di **€ 23.195,00**, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- **rigetta** domanda nei confronti del sig. ~~Z~~ in proprio;
- **condanna** la società ~~X~~ in persona del legale rappresentante *p.t.* a rifondere le spese di lite che liquida in € 237,00 per spese ed in € 2.400,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
- **compensa** le spese di lite tra la società ~~XXX~~ s.r.l. ed il sig. ~~Z~~

Spoletto, 2 agosto 2018

Il Giudice
(*dott. Luca Marzullo*)

